

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3888

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

(V. Stampato Camera n. 5624)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1999*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la
conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice
di pace

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 1999, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «Conferma» sono inserite le seguenti: «. Ulteriore nomina»;

al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) al comma 2, le parole: “Fermo restando il limite di età di cui al comma 1,” sono soppresse».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «3 dicembre 1998,» sono inserite le seguenti: «recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace,».

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni medesime».

Decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1999.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: «Durata dell'ufficio. Conferma».

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di **conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace**, nonchè proroga dell'esercizio delle funzioni medesime

Articolo 1.

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: «Durata dell'ufficio. Conferma. **Ulteriore nomina**».

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età».

Articolo 2.

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

b-bis) al comma 2, le parole: «fermo restando il limite di età di cui al comma 1,» sono soppresse.

Articolo 2.

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, **recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.

